



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 115/12/CSP

SEGNALAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 PRESENTATA DAI SIGNORI GABRIELE GHENO, SEGRETARIO DELLA LEGA NORD DI ROMANO D'EZZELINO, E MICHELE FACCHINELLO, VICE-SEGRETARIO DELLA LEGA NORD DI ROMANO D'EZZELINO, NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE RETEVENETA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 che emana il codice di autoregolamentazione di cui alla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", pubblicata nella *gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012, e, in particolare, l'art. 9, comma 1;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'esposto del 3 aprile 2012 (ns. prot. 15861), presentato dai signori Gheno e Facchinello, rispettivamente Segretario e Vice-Segretario della Lega Nord di Romano d'Ezzelino, in cui si rappresentava che l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Reteveneta avrebbe diffuso una notizia destituita di ogni fondamento riguardante l'Assessore comunale Massimo Ronchi e il candidato Sindaco per il Comune di Romano d'Ezzelino, Rossella Olivo, realizzando, sempre a detta dei segnalanti, una grave forma di "disinformazione", in violazione dei rigorosi principi sanciti in materia di informazione durante il periodo elettorale, resa ancor più grave dalla circostanza che gli stessi esponenti si sarebbero recati presso la sede dell'emittente per chiedere una rettifica del servizio andato in onda sabato 31 marzo 2012, ottenendo solo un netto rifiuto;

VISTA la nota in data 16 aprile 2012 (prot. n. 18024) con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso le proprie conclusioni in merito alla segnalazione, esprimendo parere favorevole all'archiviazione;

VISTA la successiva nota pervenuta in data 19 aprile 2011, ns. prot. n. 18688, con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso la documentazione istruttoria acquisita in relazione all'esposto dei Signori Gheno e Facchinello, in particolare il verbale dell'audizione dei Signori Giovanni Jannacopulos e Luigi Bacialli, intervenuti in rappresentanza dell'emittente;

ESAMINATA la documentazione istruttoria agli atti e, specificamente, letto il verbale dell'audizione e visionati i file contenenti le registrazioni dei programmi oggetto di denuncia, acquisiti dal Comitato in sede di audizione e inoltrati all'Autorità in data 17 aprile, per posta elettronica ordinaria, invio che anticipa la trasmissione dell'istruttoria per posta raccomandata;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione per le emittenti radiofoniche e televisive locali nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 11 *quater* della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione devono essere garantiti la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nel rispetto della libertà di informazione;

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 1, della delibera 43/12/CSP stabilisce che: *"Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione."*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che l'emittente ha presentato le proprie controdeduzioni nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi al Corecom Veneto. In particolare:

- Il Signor Giovanni Jannacopulos ha descritto i fatti, evidenziando che in un primo servizio, sulla presentazione della lista "Romano per tutti Rossella Olivo Sindaco", avrebbe parlato un rappresentante della Lega Nord - Liga Veneta, il quale afferma che sussiste l'appoggio del partito alla candidata Olivo, esibendo, a dimostrazione, un documento; in un altro servizio è stata mandata in onda la notizia, pervenuta successivamente rispetto alle riprese della presentazione della citata lista, che la Lega Nord - Liga Veneta aveva ritirato l'appoggio e l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo alla candidata Olivo. Fa presente che la Lega Nord - Liga Veneta, come da dichiarazioni ufficiali, non avrebbe consentito l'uso del simbolo ai candidati sindaco del Pdl (partito che sostiene la lista civica di cui si parla). A riprova di quanto sostenuto vengono depositati agli atti il quotidiano "Il Giornale di Vicenza", ed. di Domenica 1 aprile 2012 - pag. 14 - recante un articolo intitolato "Lega, toglie a Busetto le deleghe elettorali. Il compito a Stefani" e il quotidiano "Il Gazzettino" del 4 aprile 2012 in cui, nella sezione dedicata ai "Municipi al voto" campeggia il titolo "Romano D'ezzolino: quattro le formazioni che si daranno battaglia per le amministrative. Qui le vecchie alleanze resistono, Pdl e Lega insieme appoggiano Olivo, mentre il centrosinistra sosterrà Vanni Barichello". Produce altresì dvd contenente un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Rete Veneta" dall'eurodeputato della Lega Nord - Liga Veneta, Sig.ra Mara Bizzotto di Vicenza, anche componente della Direzione Nazionale del partito. Il Signor Luigi Bacialli si riporta integralmente a quanto affermato dal Sig. Jannacopulos.

PRESO ATTO che uno degli articoli di giornale prodotto sembra dare ragione ai due esponenti, in quanto dalla lettura si evince che Pdl e Lega appoggiano insieme la candidata Olivo;

PRESO ATTO che l'eurodeputata Bizzotto dichiara che la Lega Nord - Liga Veneta avrebbe revocato l'appoggio alla lista del candidato Sindaco Rossella Olivo;

RITENUTO, tuttavia, che, dall'esame delle dichiarazioni dei rappresentanti dell'emittente contenute nel verbale e dalla visione dei file contenenti le trasmissioni oggetto di segnalazione, si evince che non vi è stata violazione delle citate disposizioni normative in quanto l'informazione fornita dall'emittente appare completa, avendo rappresentato una notizia di cronaca, garantendo la pluralità delle voci sul tema, nel rispetto del diritto di critica;

RITENUTO conseguentemente che l'emittente Rete Veneta non sia incorsa in alcuna violazione della legge n. 28/00 in relazione alla programmazione oggetto di segnalazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale del Veneto per le motivazioni sopra esposte;

VISTA la proposta dell'Ufficio Comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

L'archiviazione degli atti nei confronti dell'emittente locale Rete Veneta per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Napoli, 3 maggio 2012

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola